

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4147 del 16/08/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4352 del 16/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25**

#### **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, così come integrata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2145 del 02/05/2017 e rilasciata dal SUAP in data 09/05/2017 e successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2021-2179 del 05/05/2021, rilasciata dal SUAP in data 13/05/2021;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- all'ALLEGATO C e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO D e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- all'ALLEGATO E “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 22/03/2022, acquisita al Prot. Unione 10856 e da Arpae al PG/2022/49624 del 24/03/2022, da **PLASTISAVIO S.P.A.** nella persona del delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Visto** che con Nota Prot. Unione 15469 del 26/04/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/68686, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta integrazioni;

**Tenuto conto** che in data 24/05/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 18771 e da Arpae al PG/2022/89913;

**Viste** le ulteriori integrazioni prodotte in data 18/07/2022 – 04/08/2022 – 09/08/2022, acquisite rispettivamente ai Prot. Unione 25549, 27709, 28250 e da Arpae ai PG/2022/118664, 131302, 133105;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/08/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/07/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e Tavola Unica;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 09/08/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO D e Tavola Unica;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/08/2022, ove viene proposta la sostituzione del paragrafo PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO dell'ALLEGATO E con il seguente: *"Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PG/2022/89913 del 30.05.2022 di Arpae, denominata "Planimetria dello stabilimento con indicazione delle aree di conferimento e messa in riserva dei rifiuti, dei macchinari, della viabilità relativa alla gestione rifiuti e della recinzione dell'impianto", datata 10/05/2022 in scala 1:1000, a firma del Tecnico incaricato."* mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni del vigente Allegato E;
- Nulla osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 7922 del 07/07/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/112287;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2294 del 13/07/2016 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 170. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività vivaistica sito in Comune di Cesena, Via Emilia Levante n. 5551."* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 13/07/2016, **come segue**:

- Sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Tavola Unica con l'ALLEGATO B e Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- La Tavola Unica a corredo dell'ALLEGATO C viene sostituita con la Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Sostituzione integrale dell'ALLEGATO D e Tavola Unica con l'ALLEGATO D e Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Il paragrafo PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO dell'ALLEGATO E è sostituito con il seguente: *"Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PG/2022/89913 del 30.05.2022 di Arpae, denominata "Planimetria dello stabilimento con indicazione delle aree di conferimento e messa in riserva dei rifiuti, dei macchinari, della viabilità relativa alla gestione rifiuti e della recinzione dell'impianto", datata 10/05/2022 in scala 1:1000, a firma del Tecnico incaricato."*;
- Introduzione dell'ALLEGATO F "IMPATTO ACUSTICO" parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la nota PG/2021/201008 del 31/12/2021 e successiva nota PG/2022/112476 del 07/07/2022, con le quali la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Federica Milandri e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, **come segue**:
  - Sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente Atto;
  - Sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Tavola Unica con l'ALLEGATO B e Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente Atto;
  - La Tavola Unica a corredo dell'ALLEGATO C viene sostituita con la Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente Atto;
  - Sostituzione integrale dell'ALLEGATO D e Tavola Unica con l'ALLEGATO D e Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente Atto;
  - Il paragrafo PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO dell'ALLEGATO E è sostituito con il seguente: "Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PG/2022/89913 del 30.05.2022 di Arpae, denominata "Planimetria dello stabilimento con indicazione delle aree di conferimento e messa in riserva dei rifiuti, dei macchinari, della viabilità relativa alla gestione rifiuti e della recinzione dell'impianto", datata 10/05/2022 in scala 1:1000, a firma del Tecnico incaricato.";
  - Introduzione dell'ALLEGATO F "IMPATTO ACUSTICO" parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017 P.G.N. 17344, integrata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2145 del 02/05/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/05/2017 P.G.N. 19258, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2021-2179 del 05/05/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/05/2021 prot. n. 19292.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- dismissione dell'attività di produzione di manufatti in Polistirolo espanso e relative linee di stampaggio e impianti a servizio (espansori del granulo, caldaia a vapore, centrale termica, ...), e in sostituzione ampliamento della produzione di lastre e film in materiali diversi estrusi (PS, PP, ABS) con nuove linee produttive, anche dedicate a prodotti per l'industria alimentare (MOCA);
- consistente aumento dei quantitativi di materie lavorate passando dalle circa 4.000 t/a indicate per il rilascio della precedente autorizzazione alle circa 19.000 t/a indicate nella modifica in oggetto (Materie prime utilizzate nei processi di estrusione: PS 13.000 t/a, ABS 650 t/a, PP 4.500 t/a - Altre materie presenti all'interno della attività, ma non utilizzate per estrusione: PE 1.800 kg/a circa utilizzato per pulizia estrusori nei cambi di produzione, PET 700 t/a circa da rifiuto, EOW, o materia prima solo macinato per utilizzo in altre sedi);
- eliminazione delle emissioni E8 "CALDAIA A METANO 2,29 MW", E9 "CALDAIA A METANO 2,44 MW", E12 "CENTRALE DI COGENERAZIONE 4,2 MW a metano";
- il cogeneratore alimentato ad olio vegetale di cui alle emissioni E15 "COGENERATORE A OLIO VEGETALE – EMERGENZA" e E16 "COGENERATORE A OLIO VEGETALE – ESERCIZIO", sarà convertito a metano con una unica emissione E15 "COGENERATORE A METANO (1,045 MW), mentre il camino E16 succitato sarà dismesso;
- nuova emissione E17 "TRAFILE GRANULI REPARTO MULINI";
- nuova emissione E18 "SFIATI TRAFILE REPARTO MULINI";
- nuova emissione E19 "ASPIRAZIONE MULINI E SILI REPARTO MULINI";
- nuova emissione E20 "TRASPORTO PNEUMATICO REPARTO ESTRUSIONE";
- nuova emissione E21 "ESTRUSORE LASTRE TR 100/4 AMUT";
- nuova emissione E22 "ESTRUSORE TR 160/1";
- nuova emissione E23 "ESTRUSORE TR 160/2";
- nuova emissione E24 "TRIGENERATORE 5,368 MW, a metano";
- nuova emissione E25 "SELEZIONE".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2022/96945 del 10/06/2022 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2022/101555 del 20/06/2022, il responsabile dell'endo-procedimento relativo

all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in relazione alla presenza di abitazioni e al fatto che la tipologia di attività e di materie prime potrebbe generare emissioni maleodoranti, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. 2022/0195249/P del 14/07/2022, acquisita al protocollo di Arpa e PG/2022/117733 del 15/07/2022, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato:

*“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2022/0078163/A, il 24/03/2022, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni del 13/06/2022 con prot. N. 2022/0163708/A, prodotte dalla Ditta PLASTISAVIO SPA MERCATO SARACENO in merito alle emissioni in atmosfera a seguito dell'attività di lavorazione nell'impianto sito in Via della Liberazione 25 Comune di MERCATO SARACENO (FC)*

*Preso atto che trattasi di Industria Insalubre di I Classe già in essere, sita in tessuto edilizio misto, residenziale e produttivo;*

*Tenuto conto che la normativa impone per le Industrie Insalubri di I Classe l'isolamento e l'adozione di speciali cautele a tutela della salute dei residenti e lavoratori*

***si ritiene che l'autorizzazione di ulteriori nuovi punti di emissione possa realizzarsi a condizione che i sistemi di abbattimento degli inquinanti siano in grado di eliminare oltre alle sostanze tossiche anche quelle odorogene, entrambe generate dai processi produttivi.***

***Si precisa infine che eventuali odori sgradevoli potrebbero rappresentare non solo un inconveniente igienico sanitario ma, in determinate circostanze, anche un potenziale danno per la salute di fasce di popolazione costituite da individui fragili o sensibili”.***

Con nota PG/2022/132985 del 10/08/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni, come di seguito riportato:

*“...omissis...”*

*Descrizione delle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni*

*EMISSIONE E17, E18, E21 E22 ed E23 (aspirazioni trafile ed estrusori)*

*In relazione ai Criteri CRIAER per le nuove emissioni E17, E18, E21, E22 ed E23 si può fare riferimento al seguente punto:*

***4.5.14 - Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati***

*a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.*

*b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

<i>INQUINANTE</i>	<i>CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m<sup>3</sup>)</i>
<i>Sostanze organiche volatili</i>	<i>50</i>

*In relazione alla DGR 2236/2009 e 1769/2010 la lavorazione è riportata al punto 4.4 A) che recita:*

***3. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di stampaggio, estrusione e trafilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:***

***Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 20 mg/Nm<sup>3</sup>***

*Si precisa che,, ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Composti Organici Volatili pari a 20 mg/Nmc in luogo di 50 mg/Nmc.*

*Segue Tabella di riferimento: Emissione E17 Trafila granuli reparto mulini*

<i>Portata</i>	<i>15.000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>

<i>Durata</i>	<i>24 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,26 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>annuale</i>

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E17;*
- effettuare le analisi di messa a regime.*

*Segue Tabella di riferimento: Emissione E18 aspirazione Trafile granuli reparto mulini*

<i>Portata</i>	<i>1.500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>Durata</i>	<i>24 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,03 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>annuale</i>

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E18;*
- effettuare le analisi di messa a regime.*

*Tabella di riferimento: Emissione E21 Estrusore lastre tr100/4 AMUT*

<i>Portata</i>	<i>7.500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>12 m</i>
<i>Durata</i>	<i>24 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,16 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>annuale</i>

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E21;*
- effettuare le analisi di messa a regime.*

*Tabella di riferimento: Emissione E22 Estrusore tr160/1*

<i>Portata</i>	<i>7.500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>12 m</i>
<i>Durata</i>	<i>24 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,16 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>annuale</i>

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*



- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E22;
- effettuare le analisi di messa a regime.

Tabella di riferimento: Emissione E23 Estrusore lastre tr160/2

Portata	7.500 Nmc/h
Altezza	12 m
Durata	24 h/g
Sezione	0,16 mq
Impianto di abbattimento	
Inquinanti	Concentrazione massima
Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	20 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E23;
- effettuare le analisi di messa a regime.

**EMISSIONE E19, aspirazione mulini e silos reparto mulini**

Nell'emissione E19 vengono convogliate le aspirazioni sui 3 mulini, sullo scarico nei big bag del materiale lavorato dai mulini, sul carico dei silos del reparto trafilare.

...omissis...

In relazione ai Criteri CRIAER per la nuova emissione E19 si può fare riferimento al seguente punto 4.5.3 che riporta quanto segue:

#### 4.5.3 - MISCELAZIONE, GRANULAZIONE E MACINAZIONE DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	20

Il filtro a manica proposto (con controlavaggio automatico ad aria compressa e pressostato differenziale) evidenzia una velocità di filtrazione confacente ai requisiti previsti dall'allegato 3 dei criteri Criaer (velocità di filtrazione 0,025 m/s).

In relazione al paragrafo 4.4 punto 2 degli allegati della DGR 1769/10 per le operazioni di macinazione è previsto un limite di emissione per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

Nelle integrazioni l'azienda dichiara che "tutti i mulini possono essere utilizzati per il recupero dei rifiuti non pericolosi" e dallo schema delle aspirazioni collegate all'emissione E19, tutti e 3 mulini sono collegati a questa emissione.

La considerazione per cui l'aspirazione non è collegata al mulino ma ai cicloni agli sfiati, scarichi nei big bag e silos in testa alle trafilare a parere dello scrivente non è accoglibile; l'aspirazione, come verificato nel corso di sopralluogo a fini istruttori, convoglia anche l'aria ed il macinato dai mulino ad un ciclone; questo provvede alla separazione del materiale lavorato e l'aria di risulta viene poi convogliata al filtro a maniche di E19.

L'aspirazione pertanto tratta l'aria entro il mulino in cui possono essere recuperati rifiuti non pericolosi e la separazione successiva (nel ciclone) del macinato non implica differenze sostanziali nella sua valutazione dal punto di vista tecnico rispetto ad una qualsiasi aspirazione della sola parte di sovrullo al materiale macinato nei mulini.

Pertanto a parere dello scrivente deve essere applicato l'allegato 1 suballegato 2 punto del DM 05.02.98 che recita:

Per i processi "a freddo" di recupero indicati nel suballegato 1 allegato 1 quali:

- selezione
- deposito
- macinazione
- vagliatura
- omogeneizzazione
- produzione di conglomerati cementizi

i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti sono fissati ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali, legislative, regolamentari ed amministrative riferite ai cicli di produzione corrispondenti alle attività di recupero ridotti del 10% ovvero, qualora siano più restrittivi, ai valori contenuti nelle autorizzazioni ex Dpr 203/88 ridotti del 10%.

Vista la presenza del pressostato differenziale sul filtro a manica, l'azienda chiede di dotarsi di registro dove annotare mensilmente la frequenza di controllo di funzionalità del pressostato e la verifica del sistema filtrante in sostituzione del monitoraggio annuale dell'emissione.

Tabella di riferimento: Emissione E19 aspirazione mulini, silos reparto mulini

Portata	22.000 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,5 mq
Impianto di abbattimento	filtro a manica
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	9 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	controllo mensile pressostato differenziale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo annotare mensilmente su registro il controllo del pressostato e del sistema filtrante per la verifica della sua corretta funzionalità;
- effettuare le analisi di messa a regime.

Infine si evidenzia che dalla planimetria fornita delle emissioni risulta che l'emissione E19 e nella documentazione presentata è collegata a 3 mulini, mentre si nota la presenza di un ulteriore trituratore e mulino accanto al reparto in cui sono presenti i due estrusori TR160/1 e TR160/2 non dotati di aspirazione e relativo convogliamento in atmosfera. Si segnala per la valutazione della regolarità di questa situazione ai competenti uffici Spsal dell'ASL competente.

... omissis ...

EMISSIONE E20 - Trasporto pneumatico reparto Estrusione.

Trattandosi di movimentazione pneumatica di materiale plastico in lavorazione, in relazione ai criteri Criaer si può fare riferimento al punto:

#### 4.5.1 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	20

In relazione al paragrafo 4.4 punto 2 degli allegati della DGR 1769/10 per le operazioni di trasporto/movimentazione è previsto un limite di emissione per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

Vista la presenza del pressostato differenziale sul filtro a manica, l'azienda chiede di dotarsi di registro dove annotare settimanalmente la frequenza di controllo di funzionalità del pressostato e la verifica del sistema filtrante in sostituzione del monitoraggio annuale dell'emissione.

Tabella di riferimento: Emissione E20 trasporto pneumatico reparto estrusione

Portata	1.400 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	24 h/g
Sezione	0,05 mq
Impianto di abbattimento	filtro a manica
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	controllo settimanale pressostato differenziale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo annotare settimanalmente su registro il controllo del pressostato e del sistema filtrante per la verifica della sua corretta funzionalità;
- effettuare le analisi di messa a regime.

EMISSIONE E25 - Selezione.

Trattandosi di movimentazione di materiale plastico in lavorazione, in relazione ai criteri Criaer si può fare riferimento al punto:

#### 4.5.1 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	20

In relazione al paragrafo 4.4 punto 2 degli allegati della DGR 1769/10 per le operazioni di movimentazione è previsto un limite di emissione per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

Vista la presenza del pressostato differenziale sul filtro a manica, l'azienda chiede di dotarsi di registro dove annotare mensilmente la frequenza di controllo di funzionalità del pressostato e la verifica del sistema filtrante in sostituzione del monitoraggio annuale dell'emissione.

Tabella di riferimento: Emissione E20 trasporto pneumatico reparto estrusione

Portata	13.000 Nmc/h
Altezza	13.5 m
Durata	24 h/g
Sezione	0,28 mq
Impianto di abbattimento	filtro a manica
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	10 mg/Nmc

Frequenza monitoraggio	controllo mensile pressostato differenziale
------------------------	---------------------------------------------

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo annotare mensilmente su registro il controllo del pressostato e del sistema filtrante per la verifica della sua corretta funzionalità;
- effettuare le analisi di messa a regime.

Impianti termici

Rispetto all'autorizzazione previgente ben 5 impianti termici vengono dismessi ed in particolare E8, E9, E12, E16. E24 è invece una nuova emissione derivante da un impianto di trigenerazione con potenzialità termica pari a 5.368 MWt.

Si tratta pertanto di un medio impianto di combustione avendo una potenzialità termica superiore a 1 MWt.

Con riferimento al DLgs 152/06 parte III dell'allegato 1 degli allegati alla parte V, al punto 3 "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi".

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15% i limiti di emissione previsti sono di seguito riportati.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	190 [1] [2]
monossido di carbonio	240 mg/Nm3
ossidi di zolfo	15 mg/Nm3 [3]
polveri	50 mg/Nm3
<p>[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm3 e, per i motori a doppia alimentazione in modalità a gas, 190 mg/Nm3.</p> <p>[2] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a 300 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a gas. I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.</p> <p>[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.</p>	

Nel caso specifico pertanto i limiti di emissione previsti trattandosi di un impianto alimentato a metano sono:

Ossidi di Azoto                      95 mg/Nmc  
 Monossido di Carbonio            240 mg/Nmc  
 Polveri                                 50 mg/Nmc

Trattandosi di un impianto a funzionamento continuo la nota 2 non è applicabile.

In relazione al punto di EMISSIONE E15 modificato, la relazione tecnica evidenzia che si tratta di un impianto alimentato a metano che va a sostituire il vecchio cogeneratore alimentato a olio vegetale che dava origine alle emissioni E15 ed E16 (emergenza).

Si tratta pertanto di un nuovo motore che costituisce un medio impianto di cogenerazione alimentato a metano per il quale si applicano gli stessi valori limite sopra indicati per E24.

Valutazione nel merito del Parere ASL

Al fine di dare concreta attuazione alle indicazioni della locale ASL espresse nella nota con PG13698/2022 nel merito dell'eliminazione delle sostanze tossiche nonché odorigene nelle emissioni della ditta si possono fare le seguenti valutazioni.

Riguardo le sostanze tossiche, come indicato nella nota dell'ASL, la normativa nazionale di settore (DLgs 152/06) classifica le stesse in funzione della pericolosità legando l'applicazione di un limite di emissione in atmosfera specifico alla singola sostanza al raggiungimento di una soglia di rilevanza.

*Nel caso in cui detto flusso di massa non sia raggiunto dalla singola sostanza non è possibile applicare il relativo limite di emissione e tanto meno richiedere la presenza di un impianto di abbattimento. In generale parlare di eliminazione di una sostanza da un'emissione sarebbe attuabile esclusivamente eliminandola anche dal processo produttivo visto che gli impianti di abbattimento non sono in grado di consentirlo ma possono solo perseguire la loro riduzione (per quanto significativa) alle emissioni per abbassare la loro concentrazione al di sotto dei limiti di emissione (qualora applicabili).*

*Nella Regione Emilia Romagna i Criteri Criaer, la DGR 2236/09 e gli allegati alla DGR 1769/10 guidano gli organi tecnici nella ricerca dei limiti di emissione da applicare per specifico processo, considerando sia le sostanze emesse in quanto materie prime tal quali, sia le sostanze emesse come conseguenza delle reazioni chimico/fisiche svolte nei processi produttivi.*

*Questi limiti di emissione espressi in concentrazione sono applicati in unione ai limiti previsti per sostanze specifiche dal DLgs 152/06.*

*In relazione invece alle sostanze odorigene, la recente modifica del DLgs 152/06 con l'introduzione dell'articolo 272 bis ha individuato una disciplina di riferimento per la valutazione delle molestie olfattive consentendo all'organo di controllo ed all'autorità competente di richiedere una serie di adempimenti alle aziende per affrontare lo specifico problema.*

*Diverse disposizioni regionali sono state emanate a livello nazionale a seguito della modifica introdotta da quest'articolo; contestualmente la Direzione di Arpae ha prodotto con DET. n 2018-426 la Circolare interna Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm" per la valutazione delle per la gestione delle istanze autorizzative e la gestione delle criticità di impianti con riferimento all'inquinamento olfattivo.*

*Anche nel caso delle sostanze odorigene però non si può parlare di eliminazione di sostanze con caratteristiche osmotiche, ma anche qui si può della loro riduzione al fine di ottenere un impatto sul territorio circostante le sorgenti, confacente con standard accettati a livello nazionale.*

*Al fine di consentire questo risultato, vista la nota dell'ASL, si propone la presentazione di una relazione di II livello, come individuata dalla Circolare sopra richiamata, in relazione alle emissioni odorigene della ditta Plastisavio, sia convogliate che diffuse. Attraverso le risultanze dei monitoraggi alle emissioni che ne dovranno caratterizzare la concentrazione di odore (espressa in OUE/mc) e la portata oraria di odore (in relazione alla portata oraria dell'emissione) la predisposizione di un modello previsionale di dispersione con le caratteristiche confacenti alla linea guida 35/DT, permetterà attraverso l'implementazione del modello meteo di valutare l'impatto odorigeno della ditta Plastisavio sul territorio circostante, i cui ricettori sensibili dovranno essere individuati inquadrandoli in base alla distanza dalle sorgenti ed alla destinazione d'uso del territorio (residenziale, non residenziale).*

### Conclusioni

*In relazione a quanto rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati. Fermo restando quanto sopra si comunica che questo Distretto ha provveduto ad un sopralluogo istruttorio, stante le carenze della documentazione, riscontrando la presenza di impianti già attivi e funzionanti. In particolare durante il sopralluogo sono risultati in attività le seguenti linee:*

- mulini asserviti all'emissione E19;*
- selezione asservita all'emissione E25;*
- trasporto pneumatico estrusori asserviti all'emissione E20;*
- aspirazione estrusore lastre TR100/4 asservita all'emissione E21;*

*Risultavano altresì presenti ma non attive al momento del sopralluogo le emissioni E17, E18.*

*Non sono ancora realizzate le emissioni E22, E23, E24.*

*Per avere messo in funzione impianti senza la preventiva autorizzazione di modifica e senza avere espletato i monitoraggi di messa a regime si provvederà all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti per legge, di cui si riferirà con separata nota.*

*Infine si chiede di segnalare ai competenti uffici SPSAL la presenza di un mulino di trattamento del materiale plastico non dotato di aspirazioni localizzate e di emissione convogliata".*

*Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, rispetto alle valutazioni indicate nel*

parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena e nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportati, ha svolto le seguenti valutazioni:

- il parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica che richiede che gli impianti di abbattimento degli inquinanti dei nuovi ulteriori punti di emissione siano in grado di eliminare oltre alle sostanze tossiche anche quelle odorigene generate dai processi produttivi, non tiene conto che il progetto in esame non prevede alcun tipo di impianto di abbattimento degli inquinanti se non per le emissioni caratterizzate dalla presenza di polveri non propriamente riconducibili alle problematiche di tossicità ed odori alla base delle valutazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- l'Azienda U.S.L. inoltre non individua, in maniera supportata da adeguate argomentazioni calate in questa particolare attività produttiva, né quali possano essere le particolari sostanze tossiche generate dai processi produttivi né in quali punti dei nuovi emissioni in atmosfera possano essere presenti tali sostanze tossiche e anche quelle odorigene;
- il parere dell'Azienda U.S.L. è arrivato ad Arpae S.A.C. in un momento del procedimento successivo a quello per poter effettuare una adeguata richiesta di integrazioni alla Ditta con approfondimenti sugli aspetti evidenziati nel parere;
- alla luce di quanto sopra e delle valutazioni contenute nel paragrafo *“Valutazione nel merito del Parere ASL”* della relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, si ritiene che non possa essere adeguatamente motivata, allo stato attuale delle conoscenze, la richiesta di provvedere all'installazione di impianti di abbattimento delle sostanze tossiche e delle sostanze odorigene senza aver prima individuato quali possano essere i nuovi punti di emissioni caratterizzati dalla presenza di tali sostanze ed aver provveduto ad una stima della consistenza di tale presenza;
- per quanto riguarda le eventuali sostanze tossiche presenti, tenuto conto delle valutazioni espresse nella relazione tecnica istruttoria di Arpae, non vi sono motivi per individuare dei valori limite di emissioni per particolari e specifiche sostanze, ritenendo di stabilire un valore limite complessivo per i “Composti organici volatili(espressi come C-organico totale)” come individuato dalle norme regionali di riferimento per queste tipologie di lavorazione delle materie plastiche;
- per quanto riguarda le problematiche relative alle emissioni odorigene, al fine di garantire una riduzione di tali problematiche, risulta necessario estendere le valutazioni non solo ai nuovi ulteriori punti di emissione come indicato nel parere dell'Azienda U.S.L. ma ricomprendere anche le emissioni diffuse non convogliate ed i punti di emissione già esistenti presenti nell'intero stabilimento;
- pertanto al fine di dare adeguato seguito a quanto indicato nel parere dell'Azienda U.S.L., si ritiene opportuno prescrivere alla Ditta che entro 90 giorni da rilascio aggiornamento AUA la ditta debba presentare una modifica dell'AUA, nelle rispetto delle procedure di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13, comprensiva di:
  - una Relazione tecnica di livello 2, come definita dalla linea guida Arpae *DET. n 2018-426 “Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT “Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm”* relativa a tutte le emissioni odorigene (convogliate e diffuse) derivanti dallo stabilimento, distinguendo l'apporto delle nuove da quelle esistenti;
  - l'eventuale progetto dei sistemi di abbattimento e contenimento delle sostanze odorigene necessari che dovranno essere installati sulle emissioni individuate come significative dalla Relazione tecnica;ferma restando la successiva valutazione dello studio e del progetto presentato da parte dell'autorità competente Arpae, Azienda U.S.L. e Comune di Mercato Saraceno, che si riserveranno l'installazione di eventuali ulteriori sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, ha ritenuto inoltre opportuno prescrivere quanto segue, ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E19, E20, E24 e E25, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

- gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E19, E20, E24 e E25 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato C all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Comune di Mercato Saraceno, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017 P.G.N. 17344, integrata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2145 del 02/05/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/05/2017 P.G.N. 19258, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2021-2179 del 05/05/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/05/2021 prot. n. 19292, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/03/2022 P.G.N. 10856, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione materie plastiche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE E1 – ESTRUSORE TR 100/1

#### EMISSIONE E2 – ESTRUSORE TR 90

#### EMISSIONE E3 – ESTRUSORE TR 100/2

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili(espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
-------------------------------------------------------------	----	--------

### EMISSIONE E4 – ESTRUSORE TR 100/3

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili(espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

**EMISSIONE E5 – ESTRUSORE LASTRE**  
**EMISSIONE E6 – ESTRUSORE LASTRE**  
**EMISSIONE E13 – ESTRUSORE LASTRE TR 120/3**

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili(espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
-------------------------------------------------------------	----	--------

**EMISSIONE E15 – COGENERATORE (1,045 MW, a metano) - Medio impianto di combustione nuovo**

Portata massima	1.900	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

**EMISSIONE E17 – TRAFILA GRANULI REPARTO MULINI**

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili(espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
-------------------------------------------------------------	----	--------

**EMISSIONE E18 – SFIATI TRAFILE REPARTO MULINI**

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili(espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
-------------------------------------------------------------	----	--------



**EMISSIONE E19 – ASPIRAZIONE MULINI E SILI REPARTO MULINI**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	9	mg/Nmc
---------	---	--------

**EMISSIONE E20 – TRASPORTO PNEUMATICO REPARTO ESTRUSIONE**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**EMISSIONE E21 – ESTRUSORE LASTRE TR100/4 AMUT****EMISSIONE E22 – ESTRUSORE TR160/1****EMISSIONE E22 – ESTRUSORE TR160/2**

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili(espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
-------------------------------------------------------------	----	--------

**EMISSIONE E24 – TRIGENERATORE (5,368 MW, a metano) - Medio impianto di combustione nuovo**

Impianto di abbattimento: DeNOx SCR (catalizzatore con iniezione di urea)

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

**EMISSIONE E25 – SELEZIONE**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

2. al fine di dare adeguato seguito a quanto indicato nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena prot. 2022/0195249/P del 14/07/2022 riportato nelle Premesse, la Ditta **entro 90 giorni da rilascio del presente aggiornamento di AUA** dovrà presentare **una modifica dell'AUA**, nelle rispetto delle procedure di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13, comprensiva di:
  - una **Relazione tecnica di livello 2**, come definita dalla linea guida Arpae *DET. n 2018-426 "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT - Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm."* relativa a tutte le emissioni odorigene (convogliate e diffuse) derivanti dallo stabilimento, distinguendo l'apporto delle nuove da quelle esistenti;
  - l'eventuale **progetto dei sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni odorigene** necessari che dovranno essere installati sulle emissioni individuate come significative dalla Relazione tecnica di cui sopra;

ferma restando la successiva valutazione dello studio e del progetto presentato da parte dell'autorità competente Arpae, Azienda U.S.L. e Comune di Mercato Saraceno, che si riserveranno l'installazione di eventuali ulteriori sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni.

3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile all'indirizzo [https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per i "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" è richiesto l'utilizzo del metodo UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. **Entro 30 giorni a partire dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA** la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti di cui alle nuove emissioni E19, E20, E21 e E25, per le quali è stato accertato dall'Autorità competente per il controllo che sono già stati messi in esercizio.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E19, E20, E21 e E25** di cui al punto precedente e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per ognuno degli inquinanti per cui è stabilito un valore limite) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo

P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Mercato Saraceno la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E15, E17, E18, E22, E23 e E24**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E15, E17, E18, E22, E23 e E24** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per ognuno degli inquinanti per cui è stabilito un valore limite) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La riattivazione della **emissione E2**, attualmente sospesa, dovrà essere preventivamente comunicata, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Mercato Saraceno. **Entro 30 giorni** successivi alla data di riattivazione comunicata, dovrà essere effettuato un monitoraggio della emissione.
10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio analitico delle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E13, E15, E17, E18, E21, E22, E23, e E24 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
11. Il monitoraggio periodico alle **emissioni E19, E20 e E25** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento delle polveri. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile per E19 e E25, e settimanale per E20, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 13. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
12. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E19, E20, E24 e E25** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 13.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili, effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E19 e E25**, e alle ispezioni settimanali, effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E20**, così come richiesto al precedente punto 11;
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **E19, E20, E24 e E25**, così come richiesto al precedente punto 12.

**SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE****PREMESSA:**

- La Ditta è attualmente autorizzata allo scarico delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e smi con l'Autorizzazione Unica Ambientale Allegato B e Tavola Unica adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 e smi, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, per l'insediamento ubicato in Via della Liberazione, n. 25 a Mercato Saraceno (FC);
- Con l'istanza di modifica sostanziale la ditta dichiara che lo scarico delle acque reflue di prima pioggia non ha subito variazioni rispetto quanto già autorizzato;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dai piazzali adibiti al transito e parcheggio automezzi, stoccaggio di big bags e di pallets contenenti materie prime vergini o materie plastiche riciclate e/o rigranulate, sfridi provenienti da lavorazioni interne e da una parte dei pluviali degli edifici, aventi una superficie scolante complessiva pari a mq 9.343,00 circa;
- Le acque reflue di prima pioggia, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in impianto costituito da nr 2 vasche di prima pioggia e disoleatore con filtrazione a coalescenza;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- Lo scarico finale delle acque reflue di prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita nel fosso del Raggio afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione tecnica acquisita in atti in data 06/10/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/14677, così come integrata in data 05/12/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/17635;
- Schede tecniche dei sistemi di depurazione installati acquisiti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 07/11/2008 Prot. Prov.le 99988;
- Tavola Unica relativa allo schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 19/07/2022 al Prot. PG/2022/119774 (**allegata**);

**CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via della Liberazione, n. 25 – Mercato Saraceno
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Produzione di imballaggi in polistirolo espanso ed antiurto
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di prima pioggia provenienti dai piazzali adibiti al transito e parcheggio automezzi, stoccaggio di big bags e di pallets contenenti materie prime vergini o materie plastiche riciclate e/o rigranulate, sfridi provenienti da lavorazioni interne e da una parte dei pluviali degli edifici, aventi una superficie scolante complessiva pari a mq 9.343,00 circa

<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto costituito da nr 2 vasche di prima pioggia ditta Gazebo aventi un volume utile complessivo pari a mc 55,30 di cui mc 50,00 vano prima pioggia e mc 5,30 vano fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza avente un volume utile pari a mc 4,40
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	<i>Pozz. prelievo campioni</i> posto subito a valle dell'impianto disoleatore
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso del Raggio afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

#### **PRESCRIZIONI:**

- 1) **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi Totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;**
- 2) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 3) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia e all'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- 4) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
- 5) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
- 6) La pompa all'interno della vasca di prima pioggia, dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore l'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1,00 l/sec;
- 7) L' impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
- 8) L' impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
- 9) La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
- 10) I piazzali e le aree scoperte interessate al trattamento di prima pioggia dovranno essere sottoposte a costanti e periodiche (o all'occorrenza con frequenza maggiore) operazioni di pulizia per mezzo di spazzatrice meccanica a secco;
- 11) La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- 12) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/ o pregiudizio per l'ambiente;

- 14) Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
- 15) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni che la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

### PREMESSE

- Con l'istanza di modifica AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di lavorazione materie plastiche, richiede modifica non sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2145 del 02/05/2017, rilasciata dal SUAP in data 09/05/2017, e successivi aggiornamenti, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- Nello specifico, dalla documentazione presentata, si rileva che :
  - 1) Lo **Scarico S1)**, allo stato attuale è costituito all'unione degli Scarichi S1A) – Scarico impianto delle torri di raffreddamento e S1B) – Scarico Impianto di osmosi. Nella situazione futura lo Scarico S1) includerà solo lo Scarico S1B), pertanto la **denominazione corretta** sarà è **Scarico S1) – Scarico da Impianto di Osmosi**. Prima dello scarico nel Fosso Bellasposa (del Raggio), verrà predisposto apposito pozzetto di ispezione;
  - 2) Nello attualmente denominato Scarico S2) – Scarico condensa vapore caldaie, confluirà lo spurgo della torre evaporativa dei cogeneratori, pertanto la nuova denominazione sarà **Scarico S2) – Scarico Torre evaporativa dei cogeneratori**. lo scarico sarà in pressione ed a funzionamento discontinuo, ed è prevista l'installazione di un misuratore di portata. La portata indicativa dello scarico, così come riportato nell'AUA vigente, nello stato precedente era quantificata in circa 4-500 litri/giorno. Per la situazione futura non è al momento possibile effettuare una stima precisa della portata prevista. Dopo il misuratore di portata;
  - 3) Lo Scarico S3) – Scarico filtropressa “ESP” verrà a cessare in quanto la filtro pressa “ESP” non verrà più utilizzata;
  - 4) Lo **Scarico S4) – Scarico impianto di raffreddamento per il granulatore**, prevede attualmente quale trattamento prima dell'immissione nel corpo recettore Fosso Bellasposa (del Raggio) una vasca in plastica da 1,00 mc e due successive vasche da 1.750 lt cadauna. Nella situazione futura tali vasche non saranno presenti e vi sarà invece un pozzetto di ispezione dopo l'unione delle acque derivanti dallo svuotamento periodico dello scambiatore e quelle dello spurgo della torre di raffreddamento, prima dell'immissione del Fosso del Raggio.
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

### SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di acque industriali in corpo idrico superficiale, in capo alla Ditta, esercente attività di lavorazione materie plastiche, autorizzati con il presente atto, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono quelli di seguito riportati:

- 1) Scarico S1) – Scarico da Impianto di Osmosi;
- 2) Scarico S2) – Scarico Torre evaporativa dei cogeneratori;
- 3) Scarico S4) Scarico impianto di raffreddamento per il granulatore.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi sopraelencati è subordinato al rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

## **SCARICO S1) – SCARICO DA IMPIANTO DI OSMOSI**

### **PREMESSA**

- Trattasi dello scarico delle acque reflue provenienti dall'Impianto di Osmosi, di tipo continuo e per il quale non sono previsti, prima dello scarico nel corpo recettore, sistemi di trattamento, ma solo una vasca di omogeneizzazione da 1.000 lt;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto di ispezione terminale è da intendersi quello posto prima dell'immissione nel corpo recettore;
- Lo scarico sopraindicato recapita nel Fosso Bellasposa (del Raggio) afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 06/03/2012 PGFC/2012/2085, acquisito in atti al Prot. Prov.le n. 22303/2012 del 06/03/2012, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione n. 124 del 29/03/2012 Prot. n. 33030/2012, precedentemente in possesso della Ditta, ad oggi non sono intervenute modifiche, da ritenersi sostanziali, relativamente allo scarico in esame;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica, acquisita in atti in data 06/10/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/14677, così come integrata/modificata in data 05/12/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/1763, in data 24/03/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/49624, in data 27/05/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/89913 e in data 19/07/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/119774;
- Tavola Unica relativa allo schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 19/07/2022 al Prot. PG/2022/119774 (**allegata**).

### **CONDIZIONI**

<b>Indirizzo dell'insediamento</b>	Via della Liberazione n. 25 – Mercato Saraceno
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Lavorazione materie plastiche
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali
<b>Provenienza dello scarico</b>	Impianto di Osmosi
<b>Sistemi di trattamento</b>	Nessuno solo vasca di omogeneizzazione da 1.000 lt
<b>Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento</b>	Prima del collegamento con la linea Impianto delle Torri di Raffreddamento
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso Bellasposa (del Raggio) afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

### **PRESCRIZIONI**

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
2. Per il prelievo di campioni di acque di scarico, il pozzetto di ispezione terminale, deve intendersi posto prima del collegamento con la linea Impianto delle Torri di Raffreddamento. Tale



pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3. Nel pozzetto di ispezione terminale di cui al punto precedente dovranno confluire solo ed esclusivamente le acque reflue in uscita dall'Impianto di Osmosi.
4. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
5. **Con cadenza triennale a decorrere dalla data di emissione del presente atto dovranno eseguiti autocontrolli dello scarico che valutino i seguenti parametri: pH, BOD<sub>5</sub>, COD, Solidi Sospesi Totali, Manganese, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Cloruri, Solfati, Ferro e Fosforo Totale. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**  
**Il prelievo dovrà essere medio ponderato nell'arco delle tre ore così come indicato al punto 1.2 dell'art. 1 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

## **SCARICO 2) – SCARICO TORRE EVAPORATIVA DEI COGENERATORI**

### **PREMESSA**

- Trattasi dello scarico costituito dalle acque reflue derivanti dallo spurgo della torre evaporativa dei cogeneratori. Lo scarico sarà in pressione ed a funzionamento discontinuo, E' prevista l'installazione di un misuratore di portata;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto di ispezione terminale è da intendersi quello posto immediatamente a monte del punto di immissione in acque superficiali;
- Lo scarico sopraindicato recapita nel Fosso Bellasposa (del Raggio) afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modidica dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica, acquisita in atti in data 06/10/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/14677, così come integrata/modificata in data 05/12/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/1763, in data 24/03/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/49624, in data 27/05/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/89913 e in data 19/07/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/119774;
- Tavola Unica relativa allo schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 19/07/2022 al Prot. PG/2022/119774 (**allegata**);

### **CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento</b>	Via della Liberazione n. 25 – Mercato Saraceno
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Lavorazione materie plastiche
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali
<b>Provenienza dello scarico</b>	Spurgo torre evaporativa dei cogeneratori

<b>Sistemi di trattamento</b>	Nessuno
<b>Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento</b>	Immediatamente a monte del punto di immissione in acque superficiali
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso Bellasposa (del Raggio) afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

#### **PRESCRIZIONI:**

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto di ispezione terminale, deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione in acque superficiali. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.

#### **SCARICO 4) – SCARICO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO PER IL GRANULATORE**

##### **PREMESSA**

- Trattasi di scarico saltuario delle acque reflue provenienti dall'Impianto di Raffreddamento per il Granulatore;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto di ispezione terminale, è da intendersi quello posto dopo l'unione delle acque derivanti dallo svuotamento periodico dello scambiatore e quelle dello spurgo della torre di raffreddamento, e immediatamente a monte del punto di immissione in acque superficiali;
- Lo scarico sopraindicato recapita nel Fosso Bellasposa (del Raggio) afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 06/03/2012 PGFC/2012/2085, acquisito in atti al Prot. Prov.le n. 22303/2012 del 06/03/2012, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione n. 124 del 29/03/2012 Prot. n. 33030/2012, precedentemente in possesso della Ditta, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

##### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica, acquisita in atti in data 06/10/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/14677, così come integrata/modificata in data 05/12/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/1763, in data 24/03/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/49624, in data 27/05/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/89913 e in data 19/07/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/119774;
- Tavola Unica relativa allo schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 19/07/2022 al Prot. PG/2022/119774 (**allegata**);

**CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento</b>	Via della Liberazione n. 25 – Mercato Saraceno
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Lavorazione materie plastiche
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali
<b>Provenienza dello scarico</b>	Impianto di raffreddamento per il Granulatore
<b>Sistemi di trattamento</b>	Nessuno
<b>Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento</b>	Dopo l'unione delle acque derivanti dallo svuotamento periodico dello scambiatore e quelle dello spurgo della torre di raffreddamento, e immediatamente a monte del punto di immissione in acque superficiali
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso Bellasposa (del Raggio) afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

**PRESCRIZIONI:**

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
2. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto di ispezione terminale, è da intendersi quello posto dopo l'unione delle acque derivanti dallo svuotamento periodico dello scambiatore e quelle dello spurgo della torre di raffreddamento, e immediatamente a monte del punto di immissione in acque superficiali. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.

**PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI GLI SCARICHI SOPRAELENCATI**

1. **In corrispondenza di ogni pozzetto di prelievo, come identificati nelle tavole tecniche di progetto, dovranno essere posizionati dei cartelli indelebili e fissi che identifichino il pozzetto di prelievo e il relativo scarico.**
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
3. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
4. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni che la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## IMPATTO ACUSTICO

(nulla-osta art. 8 co. 6 del L. 447/95)

### PREMESSE:

Vista la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico del 16/05/2022 a firma di TCA.

Visto e considerato il parere di Arpa e pervenuto in data 24/06/2022 prot. n. 7433;

Preso atto che trattasi di attività nell'area produttiva sita in località San Damiano, Via della Liberazione n. 25, dedita alla laminazione per il packaging industriale e alimentare mediante la trasformazione di polimeri come PET, PP, ABS, PS e PLA svolta in continuo nelle 24 ore dal lunedì al sabato.

Preso atto altresì che lo stabilimento in base alla vigente Classificazione acustica comunale è ubicato in classe V, mentre i ricettori sensibili individuati sono:

- R1 sede Associazione Testimoni di Geova a due piani, ubicato in classe III;
- R2 edificio residenziale a due piani, ubicato in classe III;
- R3 edificio industriale attivo solo nel periodo diurno e ubicato in classe V;
- R4 edificio residenziale a tre piani, ubicato in classe III.

Accertato che rispetto alla configurazione impiantistica precedente, vengono aggiunte le seguenti sorgenti sonore di progetto:

- Impianto di selezione polimeri posto sul lato est al di sotto di una tettoia, funzionante esclusivamente nel periodo diurno;
- Impianto di cogenerazione posto sul lato nord-ovest con relativo camino di scarico fumi, funzionante in continuo H24;
- Due nuove linee di estrusione poste sul lato nord funzionanti sia in periodo diurno sia in periodo notturno;
- Torre evaporativa posta sul lato nord-ovest funzionante in continuo H24.

E che i TCA dopo aver effettuato rilievi fonometrici nei giorni 31 gennaio e 1-2-16 febbraio 2022, hanno elaborato con specifico software previsionale "SoundPLAN" i dati acustici misurati ed effettuato stime e calcoli che, in considerazione dell'incertezza sul valore di calcolo ed alle precedenti valutazioni acustiche della configurazione precedente, gli consente di affermare per lo stato futuro impiantistico, il rispetto diurno e notturno, dei Limiti acustici assoluti della Classificazione Acustica Comunale e la non applicabilità dei Valori Limite differenziali di immissione diurno e notturno all'interno di ambienti abitativi.

Considerato che per quanto sopra esposto, sulla base delle valutazioni e stime previsionali effettuate dai TCA, si presume per lo stato futuro impiantistico, il rispetto diurno e notturno, dei Limiti acustici assoluti della Classificazione Acustica Comunale e la non applicabilità dei Valori Limite differenziali di immissione diurno e notturno all'interno di ambienti abitativi.

### PRESCRIZIONI:

1. **Entro 6 mesi dal rilascio del Nulla-Osta acustico**, deve essere trasmesso all'Autorità Comunale un **Collaudo acustico post-operam** comprendente la totalità delle sorgenti sonore presenti in azienda, supportato da rilievi fonometrici con idonei Tempi di misura diurni e notturni, effettuati presso o in prossimità al ricettori sensibili individuati (R1, R2, R3, R4). Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del

D.M. 16/03/1988 e finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto dei limiti acustici di legge, dovranno considerare e relazionare il **Rumore Ambientale** nella condizione di massima rumorosità dello stabilimento in oggetto (con attive tutte le sorgenti rumorose aziendali presenti) e il **Rumore Residuo** nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile allo stabilimento in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e le condizioni di apertura/chiusura di portoni/finestroni delle strutture edilizie dello stabilimento in oggetto durante i rilievi effettuati.

2. Entro 6 mesi dal rilascio del Nulla-Osta acustico, deve essere presentata una Relazione circostanziata su ciascuna sorgente rumorosa aziendale attiva durante i rilievi fonometrici di post-operam (periodo di funzionamento, potenza sonora a una data distanza, ubicazione, distanza dai ricettori identificati più prossimi ecc.) con relativa planimetria in scala adeguata e planimetria d'insieme di tutte le sorgenti rumorose.
3. Entro 6 mesi dal rilascio del Nulla-Osta acustico, deve essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrenti;
4. Fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, **rispetto a quanto valutato e dichiarato dai TCA nella documentazione tecnica post-operam presentata**, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**